

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014  
545/2014/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI  
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 novembre 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2010, VIS 47/10 (di seguito: deliberazione VIS 47/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, VIS 119/10 (di seguito: deliberazione VIS 119/10).

**FATTO**

1. Con deliberazione VIS 47/10, l'Autorità ha intimato a Exergia S.p.a. (di seguito anche: Società) di completare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'allegato A alla deliberazione VIS 47/10 stessa. La deliberazione VIS 47/10 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, pena l'avvio di un

- procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione VIS 47/10 è spirato senza che Exergia S.p.a. abbia completato la trasmissione dei dati e documenti richiesti e, in particolare, con riferimento all'anno di esercizio 2008, la Società non ha provveduto ad inviare:
    - la Nota integrativa al bilancio (articolo 3, comma 1, della deliberazione VIS 109/08);
    - le tabelle relative alle vendite per il I semestre (tabella 1 – Ricavi e rimanenze di prodotti finiti) e le tabelle relative agli acquisti per il I e II semestre (tabella 2 – Acquisti e rimanenze di materie prime sussidiarie e merci) (articolo 4, comma 1 della deliberazione VIS 109/08).
  3. Pertanto l'Autorità, con deliberazione VIS 119/10, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
  4. Con nota 13 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 857), la Società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 25 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 2138). Con nota 2 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 3095), Exergia S.p.a. ha presentato una memoria difensiva e con nota 1 luglio 2011 (prot. Autorità n. 17779) ha inviato la Nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2008, come richiesto dalla deliberazione.
  5. Con nota 13 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16750), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

6. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08 è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, di cui all'art. 81, del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
7. Il primo comma dell'articolo 3 della deliberazione VIS 109/08 prevede che “entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, gli operatori devono inviarne copia all'Autorità unitamente all'eventuale bilancio consolidato”.
8. Il primo comma dell'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 stabilisce che “al fine di consentire all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre”. Il comma 4 del

medesimo articolo dispone, inoltre, che l'adempimento di cui al comma 4.1 non è richiesto agli operatori che commercializzano energia elettrica e/o gas, il cui volume di vendita ai clienti in regime di maggior tutela e salvaguardia rappresenti almeno l'80% del totale.

#### ARGOMENTAZIONI DI EXERGIA S.P.A.

9. Con nota del 2 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 3095), la Società ha sostenuto di essere esente dall'obbligo di invio per l'esercizio 2008 delle tabelle relative alle vendite ed agli acquisti per il I e II semestre, in quanto avrebbe tempestivamente inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della deliberazione VIS 109/08, in data 2 agosto 2010, una dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante che il volume di vendita, per l'anno 2008, ai clienti in regime di salvaguardia, ha rappresentato l'81,02% del volume di vendita totale. La Società ha dichiarato, inoltre, di aver regolarmente adempiuto all'obbligo di caricare a sistema il bilancio relativo all'esercizio 2008 e, a riprova di tale dichiarazione, ha inviato copia della comunicazione *e-mail* generata dal "Monitoraggio *Robin Tax*" del 2 agosto 2010 e relativa alla ricezione della predetta documentazione.

#### VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DI EXERGIA S.P.A.

10. Non risulta condivisibile l'argomentazione della Società, resa nella citata nota 2 febbraio 2011, secondo la quale la stessa sarebbe esente dal dover adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1 della deliberazione VIS 109/08, in base a quanto previsto dal quarto comma del medesimo articolo. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che la Società, prima della comunicazione del 2 agosto 2010, aveva inviato un'altra comunicazione (24 marzo 2009 prot. Autorità n. 13551) con la quale aveva dichiarato di operare con riferimento all'esercizio 2008 in regime di salvaguardia con volumi di vendita pari al 64% del totale e quindi ben al di sotto della soglia pari all'80% prevista dal citato comma 4. Quest'ultimo valore risulterebbe confermato anche dai dati in possesso dell'Autorità, inviati dalla Società ai sensi della deliberazione 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08.
11. Inoltre, l'eccezione sollevata dalla Società circa l'avvenuto invio in data 2 agosto 2010 del bilancio 2008 non è rilevante, in quanto la violazione contestata si riferiva alla mancata trasmissione della Nota integrativa al bilancio, il cui invio è avvenuto solo successivamente con nota del 1 luglio 2011.
12. Infine, non risultano inviati i dati contabili relativi alle vendite per il I semestre 2008 e agli acquisti per il I e II semestre 2008; adempimenti dovuti dalla Società in quanto la stessa non soddisfa, come sopra esposto, il requisito individuato dall'art. 4.4 della deliberazione VIS 109/08.
13. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge, pertanto, che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione VIS 47/10.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Exergia S.p.a. contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. In particolare, per quanto la mancata collaborazione della Società non possa costituire sintomo del compimento della violazione principale (il divieto di traslazione), permane la gravità delle contestazioni, in quanto i dati e i documenti richiesti sono necessari all'Autorità per l'esercizio della funzione di "controllo referente" nei confronti del Parlamento. La violazione ha riguardato il mancato invio, per l'anno di esercizio 2008, delle informazioni previste dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 4, comma 1 della deliberazione VIS 109/08. Detta gravità è in parte attenuata dal fatto che la Società, seppur in ritardo, ha inviato la Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2008 dopo l'avvio del presente procedimento sanzionatorio.
16. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Exergia S.p.a. si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Con deliberazione VIS 33/11 è stata sanzionata per violazione della disciplina in materia di successione di un utente del dispacciamento dell'energia elettrica ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo (*switching*) e, con deliberazione 105/11, è stata irrogata una sanzione (rideterminata con sentenza del Tar Lombardia del 21 dicembre 2012, n. 3170) per violazione della disciplina in materia di fatturazione dei consumi e di deposito cauzionale nei confronti dei clienti finali. Con deliberazione 471/2014/S/gas è stata sanzionata per violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale.
18. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, Exergia S.p.a. ha, per l'anno 2009, conseguito ricavi pari a circa euro 462.000.000.
19. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 25.000 (venticinquemila)

## **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Exergia S.p.a., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, ad Exergia S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro € 25.000 (venticinquemila);
3. di ordinare, ad Exergia S.p.a., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad Exergia S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Exergia S.p.a., via Cardinal De Luca, 1 00196 Roma – e mediante PEC all'indirizzo istituzionale@pec.exergia.eu e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*